

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

La legge del 1972 sull'interruzione della gravidanza fu emanata congiuntamente ad altri provvedimenti in favore delle donne: settimana di 40 ore per le madri che lavorano e ferie pagate di 24 giorni all'anno, congedo di maternità pagato di 18 settimane, contraccettivi gratuiti sotto il controllo del medico.

La legge prevede che, entro il termine di 3 mesi, l'interruzione della gravidanza è decisa autonomamente dalla donna. In seguito, l'interruzione è autorizzata solo se la vita della madre è in pericolo o se sussistono altri gravi motivi. Tutte le cure sono gratuite e, durante il trattamento, i sussidi raggiungono il 90% del salario medio.

Nei due mesi che seguirono all'approvazione della legge, nel 1972, il numero degli aborti legali risultò quintuplicato. In seguito, tuttavia, esso diminuì notevolmente.

L E G G E

relativa all'interruzione della gravidanza

9 marzo 1972

—

L'equiparazione della donna nei settori della istruzione e della professione, nel campo matrimoniale e in quello familiare, esige che la donna stessa possa decidere da sola sulla gravidanza e sulla sua conclusione. Il riconoscimento di questo diritto è inscindibilmente connesso alla crescente responsabilità dello Stato socialista e di tutti i suoi cittadini <sup>per</sup> il costante miglioramento della tutela sanitaria della donna, per lo sviluppo della famiglia e l'amore verso i figli.

A questo riguardo la Camera del Popolo ha approvato la seguente legge:

articolo 1

(1) Per determinare il numero, il momento e la successione temporale delle nascite, al-

la donna, oltre alle attuali possibilità nel campo della prevenzione delle gravidanze, è riconosciuto il diritto di decidere, con autonoma responsabilità, sulla interruzione di una gravidanza.

(2) La gestante ha la facoltà di fare interrompere la gravidanza entro dodici settimane dal suo inizio con un intervento medico in un istituto di ostetricia e ginecologia.

(3) Il medico che pratica l'interruzione della gravidanza deve informare la donna sul significato medico dell'intervento e consigliarla sull'impiego futuro di metodi e mezzi anticoncezionali.

(4) L'interruzione di una gravidanza è ammissibile su richiesta della gestante e solamente in conformità alle disposizioni della presente legge e dei provvedimenti delegati emanati per la sua attuazione. Per il resto si applicano

gli articoli da 153a 155 del codice penale del 12 gennaio 1968 (Gazzetta Ufficiale, I, pagina 1).

articolo 2

(1) L'interruzione di una gravidanza in corso oltre le dodici settimane, può essere praticata solamente se si deve prevedere che la prosecuzione della gravidanza metta in pericolo la vita della donna o se sussistono altri gravi circostanze.

(2) La decisione sulla ammissibilità di una interruzione successiva alle dodici settimane dall'inizio della gravidanza è adottata da una commissione medico specialistica.

articolo 3

(1) L'interruzione della gravidanza non è ammessa se la donna è affetta da una malattia che, in connessione con l'interruzione stessa, può portare a gravi complicazioni come pericolo di vita e danni alla salute.

(2) L'interruzione di una gravidanza non è ammessa se dall'ultima interruzione sono trascorsi meno di sei mesi. In speciali casi eccezionali può essere concessa l'autorizzazione da parte della commissione medico specialistica prevista dall'articolo 2, comma 2.

articolo 4

(1) La preparazione, l'esecuzione e la assistenza sanitaria successiva di una interruzione della gravidanza ammessa dalla presente legge, sono equiparate dal punto di vista del diritto del lavoro e della assistenza sociale al caso di malattia.

(2) La consegna di mezzi anticoncezionali prescritti da un medico avviene gratuitamente alle donne che fruiscono delle assicurazioni sociali.

articolo 5

(1) Questa legge entra in vigore

alla data della sua approvazione.

(2) Contemporaneamente cessa la validità dell'articolo 11 della legge 27 settembre 1950 sulla tutela della madre e del fanciullo e sui diritti della donna (Gazzetta Ufficiale, pagina 1037).

(3) Le disposizioni di dettaglio relative alla preparazione e all'esecuzione della interruzione della gravidanza, incluse quelle relative alla assistenza sanitaria successiva, sono stabilite dal Ministro della Sanità attraverso regolamenti di esecuzione.

---

La presente legge, approvata dalla Camera del Popolo della Repubblica Democratica Tedesca il 9 marzo 1972, viene pubblicata a questo mezzo.

---